



Data di pubblicazione: 15/10/2021

Nome allegato: All. 7_Schema di contratto.pdf

CIG: 892234365D (1);

Nome procedura: *Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della «Gestione integrata con la formula "Global Service" dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara».*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all'affidamento della «Gestione integrata con la formula "Global Service" dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara»

CIG: 892234365D

Via Ciro il Grande, n. 21, CAP 00144 – Roma (RM)

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

CONTRATTO

per l'affidamento della «**Gestione integrata con la formula "Global Service" dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara**»

C.I.G. 892234365D

CUI: 80078750587202100895

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] ([...]) il [...] in qualità di Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...], domiciliato presso [...];

(a seguire anche «**Appaltatore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Premesso che

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. RS30/565/2021 del 7/10/2021, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, volta all'affidamento della «Gestione integrata con la formula "Global Service" dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara», secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione Europea in data [...], pubblicato sulla G.U.U.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.inps.it in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e due a rilevanza locale [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
- c) gli altri atti di Gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;

- d) a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di Gara e disposto l'aggiudicazione dell'Appalto, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta, sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C n. [...];
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) a mezzo polizza [bancaria] o [assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa RCT/RCO, con un massimale unico non inferiore a € **10.000.000,00 (euro diecimilioni/00)** per sinistro e per persona, animali e cose, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato tecnico;
- i) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, così come previsto dall'art. 19, punto 11, del Disciplinare di Gara, ha prodotto copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese complessivamente sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del Bando di Gara e degli avvisi, nella misura di € [...] (Euro [...]/[...]);
- [in alternativa, in caso di rateizzazione del rimborso spese]*
- l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, così come previsto dall'art. 19, punto 12, del Disciplinare di Gara, ha prodotto copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della prima rata relativa al rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del Bando di Gara e degli avvisi, nella misura di € [...] (Euro [...]/[...]);
- j) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- k) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione della «Gestione integrata con la formula "Global Service" dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara», oggetto di procedura;

- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72 e 73, del Codice e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
- «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Casa Albergo**»: la struttura presso la quale l'Appaltatore erogherà le prestazioni oggetto del presente Appalto;
- «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Direzione Regionale**»: Direzione competente all'esecuzione del Contratto a mezzo di propri RUP e DEC;
- «**Disciplinare di Gara**»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Appaltatore**», «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;

- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **«Responsabile del Procedimento» o «RUP»:** l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto ben noti alle parti, essendo stati approvati dall'operatore in sede di gara:
 - Allegato "A":** Capitolato Tecnico;
 - Allegato "B":** Disciplinare di Gara e relativi allegati;
 - Allegato "C":** Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
 - Allegato "D":** Offerta Economica dell'Appaltatore;
 - Allegato "E":** Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;
 - Allegato "F":** Documento di valutazione dei rischi da interferenza;
2. Il DVRI di cui all'allegato "F", successivamente alla stipula del presente contratto e prima dell'inizio dell'esecuzione dovrà, ai sensi del D.Lgs. n. 80/2008, essere integrato e trasformato in DUVRI come stabilito alla sezione 7 del DVRI.
3. Le disposizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento della «Gestione integrata con la formula "Global Service" dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara»»
2. In particolare, i servizi si possono raggruppare nelle seguenti tre tipologie:
 - Servizi alberghieri (prestazione principale), che comprendono:
 - la ristorazione;
 - i servizi di pulizia sia degli spazi comuni che delle camere (sia occupate che libere);
 - il servizio di lavanderia e guardaroba;

- il servizio di trasporto bus/navetta;
 - i servizi di centralino, portierato e guardiania.
 - Servizi alla persona (prestazione secondaria), che comprendono:
 - il servizio socio-assistenziale;
 - il presidio sanitario ed infermieristico;
 - l'animazione culturale e ricreativa;
 - le attività riabilitative, motorie e fisioterapiche per la terza età.
 - Servizi alla struttura (prestazione secondaria), che comprendono:
 - la manutenzione ordinaria degli edifici;
 - la manutenzione ordinaria degli impianti (elettrico, antincendio, idrico/ termico/ sanitario; ascensori e montacarichi) e di tutte le apparecchiature presenti nella Struttura;
 - la manutenzione ordinaria dei beni mobili, degli arredi e dell'acquario;
 - la manutenzione del verde:
 - eventuale manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature, su richiesta della Direzione Regionale, che include anche la sostituzione degli stessi in caso di guasti irreparabili, fino a concorrenza del budget previsto nel Capitolato.
3. I Servizi alberghieri costituiscono la prestazione principale, i restanti, le prestazioni secondarie.
 4. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l'Appaltatore si obbliga a garantire l'assorbimento del personale già alle dipendenze degli operatori uscenti dei contratti aventi ad oggetto il Global service e i servizi socio assistenziali, di cui il presente appalto costituisce aggregazione, in applicazione delle disposizioni previste dai contratti collettivi di settore, a condizione che il numero e la qualifica dei lavoratori sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa del Fornitore e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del Servizio. Tale obbligo, in caso di aggiudicazione a cooperativa sociale, non può essere subordinato all'accettazione della qualità di "socio lavoratore".
 5. L'operatore dovrà rispettare i termini del "Progetto di assorbimento" del personale già in servizio, presentato in sede di gara. L'esecuzione del predetto progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Istituto.
 6. La mancata ottemperanza alla clausola sociale in sede di esecuzione del contratto costituisce un inadempimento alle obbligazioni contrattuali e consente alla Stazione Appaltante di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
 7. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato allegati *sub* "A" e "B" al presente Contratto.
 8. Il Servizio avrà una durata di **36 mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data indicata nel Contratto all'atto della sottoscrizione.
 9. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, alla scadenza del Contratto. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà

comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del Contratto originario.

10. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
11. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
12. E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.
13. L'Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Istituto.
14. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
15. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. Il Servizio verrà svolto presso la Casa Albergo "La Pineta" situata in Via Palizzi, 9 - CAP 65129, Pescara.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali che saranno comunicate dal referente della competente Direzione Regionale.
3. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

7. Il personale dell'Appaltatore accederà alla Casa Albergo nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
8. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la Casa Albergo, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività svolte nella Casa Albergo. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con il referente competente della Direzione Regionale.
9. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, la Casa Albergo continuerà ad essere utilizzata dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
10. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
11. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
12. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato All. sub "A" al presente Contratto.

Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, individuato tra il personale della Direzione Regionale, dott. Savino D'Elcicio Di Chio che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. Santi Calanni, individuato in ambito regionale.
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Il Direttore dell'Esecuzione potrà essere coadiuvato da figure professionali specifiche al fine di verificare la corretta esecuzione dei servizi e di fornire indicazioni all'Appaltatore riguardo a specifiche prestazioni oggetto dell'Appalto.
6. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio, e stabilisce, in relazione all'importanza del Servizio, la periodicità con la quale il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto.

7. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
8. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
9. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
10. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [...], ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
3. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, nonché a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Direzione Regionale, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - c) comunicare tempestivamente alla Direzione Regionale le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
5. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
6. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.

7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad **€ [...] (Euro (...)/[...])**, esente IVA ex art. 10 nr. 21 del D.P.R. n. 633/1972, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore, dato dallo sconto percentuale offerto applicato al valore complessivo dell'appalto.
2. La remunerazione dei Servizi avverrà:
 - **con riferimento al servizio di ristorazione, a misura** e nei limiti dell'importo massimo e non superabile indicato nella Tabella n. 1 del Paragrafo 3 del Disciplinare, sulla base del numero di pasti effettivamente erogati nel periodo di riferimento nei confronti degli ospiti effettivamente presenti nella struttura e che concretamente usufruiscono del servizio di ristorazione, prendendo in considerazione la tariffa pro-capite giornaliera offerta dall'Appaltatore nell'ambito della presente procedura;
 - **con riferimento ai servizi alla persona** (servizio socio assistenziale, presidio sanitario ed infermieristico, animazione culturale e ricreativa, attività riabilitative, motorie e fisioterapiche per la terza età), **a misura** e nei limiti dell'importo massimo non superabile indicato nella Tabella n. 1 del Paragrafo 3 del Disciplinare, sulla base del numero di ospiti effettivamente presenti nella struttura, prendendo in considerazione la tariffa pro-capite giornaliera offerta dall'Appaltatore nell'ambito della presente procedura;
 - **con riferimento a tutti gli altri servizi alberghieri, ad eccezione della ristorazione** (e, quindi, per i servizi di pulizia degli spazi comuni e delle camere sia occupate che libere, di lavanderia e guardaroba, di centralino, di portierato e guardiana, di trasporto bus-navetta) sulla base del **canone mensile** offerto dall'Appaltatore nell'ambito della presente procedura, il cui valore prescindere dal numero di ospiti effettivamente presenti presso la Casa Albergo dell'Istituto e che pertanto resterà invariato per l'intera durata del contratto;
 - **con riferimento a tutti i servizi alla struttura** e, quindi, per i servizi di manutenzione ordinaria, comprensiva della fornitura dei materiali, delle parti di ricambio e delle componenti soggetti ad usura o a guasti, sia degli edifici e delle aree annesse che degli impianti (elettrico, antincendio, idrico/termico/sanitario, ascensori e montacarichi) e delle attrezzature (cucine, frigoriferi, condizionatori, ecc), di manutenzione degli arredi e dei beni mobili e di manutenzione del verde, sulla base del **canone mensile** offerto dall'Appaltatore nell'ambito della presente procedura, il cui valore prescindere dal numero di ospiti effettivamente presenti presso la Casa Albergo dell'Istituto e che pertanto resterà invariato per l'intera durata del contratto.
3. In aggiunta a quanto sopra, la Direzione Regionale corrisponderà all'aggiudicatario, in relazione al servizio di trasporto bus navetta, un corrispettivo aggiuntivo per ogni corsa ulteriore (andata e ritorno) che dovesse essere effettuata rispetto a quelle minime obbligatorie comprese nel canone del servizio, di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato, anche in ragione del rispetto delle misure di distanziamento imposte dalla pandemia da COVID-19, pari ad **Euro 42,87** al netto del

ribasso offerto dall'operatore economico. Resta inteso che non potranno essere chieste corse aggiuntive superiori a n. 52 per ciascun anno di durata del contratto.

4. La Direzione Regionale si riserva, infine, la possibilità di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti e alle attrezzature che saranno remunerati, al netto di una franchigia di **Euro 1.000,00** per ciascun intervento e per massimo n. 20 interventi per ciascun anno di durata del contratto, mediante applicazione del prezzario della Regione Abruzzo, ultima edizione vigente al momento della stipula del contratto ed in subordine del listino dei prezzi DEI per Impianti Tecnologici, elettrici e manutenzione e ristrutturazione – ultima edizione I semestre 2021, al quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara
5. L'importo massimo spendibile dalla Direzione Regionale per gli interventi di manutenzione straordinaria, incluso nel valore globale dell'appalto, è di **Euro 121.926,00 nel triennio**.
6. Non sono previsti ulteriori oneri remunerativi a carico della Direzione Regionale. Le prestazioni non indicate nel Capitolato si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
7. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ [...] (euro [...]/...), al netto dell'IVA**.
8. Gli oneri aziendali dichiarati dall'Appaltatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € [...] (euro [...]).
9. I costi della manodopera dichiarati dall'Appaltatore sono pari a € [...] (euro [...]).
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
11. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara.
12. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del Codice e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, verrà corrisposta all'Aggiudicatario un'anticipazione del prezzo pari al 20%, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
13. Ai fini di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante [...] n° [...] in data [...], rilasciata dalla società/dall'istituto [...], agenzia/filiale di [...], per l'importo di [...] € (euro [...]/[...]). L'importo della predetta garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltante.
14. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
15. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata, emessa non prima del giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento e, comunque, previa approvazione del

relativo *report* da parte della Direzione Regionale, come specificato nel successivo comma 16.

16. Prima dell'emissione di ciascuna fattura, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale un apposito *report*; l'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, sarà tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente per territorio un *report*, contenente l'indicazione e la descrizione delle attività espletate nel periodo di riferimento. Più dettagliatamente nel predetto *report*, l'Appaltatore dovrà inserire un prospetto recante i contenuti che verranno concordati in sede di verbale di avvio del servizio.
17. La Direzione Regionale verifica la corretta esecuzione dell'Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all'Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
18. La Direzione Regionale potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del *report*.
19. La Direzione Regionale, verificata la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvederà pertanto ad approvarlo.
20. L'approvazione del *report* si intende quale autorizzazione, nei confronti dell'Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura relativa al periodo di riferimento. L'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle prestazioni effettivamente rese, come risultante dal *report* approvato dalla Direzione Regionale.
21. La contestazione successiva della Direzione Regionale interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
22. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) ed al certificato di pagamento. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Regionale, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
23. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica".
24. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/02. Le eventuali contestazioni della Direzione Regionale interromperanno i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
25. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;

- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

26. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
27. Ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 introdotto dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Regionale competente per territorio copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del Servizio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio nel mese precedente, indicando le ore di lavoro prestate da ciascun dipendente, l'ammontare delle corrispondenti retribuzioni ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alle prestazioni oggetto dell'affidamento.
28. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
29. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
30. In riferimento ai commi 28 e 29 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
31. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. La Direzione Regionale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
32. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
33. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
34. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
 - prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo)

1. In applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati al precedente art. 7, sulla base dell'indice FOI specifico, che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore alla Direzione Regionale, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
5. A tal fine, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'Appalto, l'Aggiudicatario provvederà alla presentazione alla Direzione Regionale competente per territorio del proprio Piano della Sicurezza, per le informazioni e gli adempimenti previsti dal D.lgs. n 81/2008 e successive modificazioni.
6. L'Aggiudicatario si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e a carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette ai servizi dell'Appalto, nonché di ospiti ed eventuali visitatori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose durante l'esecuzione del Contratto, assumendo a proprio carico tutte le misure, comprese le opere provvisorie ed esonerando, di conseguenza, l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità con riferimento ai rischi relativi all'esercizio dell'attività svolta per il servizio oggetto dell'affidamento. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a collaborare nelle attività necessarie alla predisposizione del DUVRI come previsto dal DVRI allegato alla sezione 7.
7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli

adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

8. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto, dell'importo di euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...]. In caso di eventuale rinnovo o proroga, la garanzia dovrà essere estesa a copertura del relativo periodo.
10. La Direzione Regionale competente all'esecuzione del contratto in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
12. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
13. Sarà onere del DEC segnalare al RUP la verifica sul corretto adempimento di quanto previsto nel precedente comma.
14. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
15. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con un massimale unico non inferiore a **€ 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00)** per sinistro e per persona, animali e cose, secondo quanto stabilito dal paragrafo 17 del Capitolato tecnico [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...]. In caso di eventuale rinnovo o proroga, la garanzia dovrà essere estesa a copertura del relativo periodo.
16. Sarà onere del RUP richiedere ed acquisire l'estensione della validità delle polizze di cui ai commi 9 e 15, in caso di scadenza delle stesse nel corso della vigenza contrattuale ovvero in caso di rinnovo e proroga.
17. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i

Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il Servizio;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore per la prestazione del Servizio;
 - c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione, dal Direttore tecnico e dall'Appaltatore.
4. A seguito dell'adempimento di cui al precedente comma 2, l'Aggiudicatario assume obbligatoriamente su di sé gli oneri e la responsabilità dell'uso, della custodia e della buona conservazione dei beni e provvede, a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni che avrà eventualmente danneggiato nello svolgimento dell'Appalto. In mancanza, l'Istituto si rivarrà della relativa spesa sul deposito cauzionale e/o mediante trattenute di pari importo sul corrispettivo del servizio.
5. Durante la fase di avvio dell'Appalto, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire un servizio di perfetta efficienza pari a quello dovuto durante il periodo di esecuzione e fornire ogni tipo di assistenza per la risoluzione di disservizi.
6. Per gli ulteriori adempimenti connessi alla fase di avvio dell'Appalto, si rinvia a quanto previsto all'art. 14 del Capitolato.

Art. 10 (Sciopero e sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, la Direzione Regionale dovrà essere avvisata con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.
2. In caso di proclamazione di sciopero l'Appaltatore s'impegna comunque a garantire il contingente d'operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;

- c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
4. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
 5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP presso la Direzione Regionale per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
 6. Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire i servizi essenziali sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti.
 7. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
 8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP presso la Direzione Regionale dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
 9. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
 10. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
 11. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
 12. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP presso la Direzione Regionale ne dà avviso all' A.N.A.C..
 13. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Direzione Regionale per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
 14. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore, la Direzione Regionale, oltre all'applicazione delle penali contrattuali, provvederà a trattenere un importo pari al corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno, dei servizi sospesi, addebitando all'Appaltatore la spesa eccedente la medesima quota del corrispettivo mensile trattenuta, salva ogni altra ragione od azione.

15. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni, la Direzione Regionale avrà piena facoltà di ritenere il contratto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure che saranno indicate nel contratto d'appalto.
16. L'Appaltatore non può sospendere il servizio nemmeno quando siano in atto controversie con la Direzione Regionale.

Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione e il Direttore tecnico in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP presso la Direzione Regionale
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2, del Codice, il RUP presso la Direzione Regionale comunicherà all'A.N.AC. le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
4. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del Codice, il RUP provvederà altresì alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
5. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Direzione Regionale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi riconosciuti per accordi bonari o transazioni di cui agli articoli 206 e 208 del Codice, al netto degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;

- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Direzione Regionale, su proposta del RUP, sentita la competente Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, che somministra i fondi necessari.

9. Qualsiasi richiesta di modificazione dei termini della prestazione del servizio da parte dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta dalla Direzione Regionale e da essa accettata, così come la richiesta di servizi da rendere con periodicità anche maggiore da quella indicata nelle schede allegate sarà preventivamente comunicata dalla Struttura all'Appaltatore.
10. Nel caso in cui nel corso dell'affidamento si dovesse presentare una variazione in diminuzione del numero degli ospiti fino al 70%, per eventi imprevisi, per riduzione delle richieste da parte degli utenti, per esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria che impediscono la piena utilizzazione della Struttura, viene riconosciuto all'Appaltatore un rimborso giornaliero della tariffa unitaria per i servizi inclusi nella tariffa pro capite giornaliera, pari alla tariffa pro capite giornaliera offerta in sede di gara moltiplicata per il 10% della media (arrotondata per eccesso o per difetto) delle presenze nella Struttura negli anni 2019-2020.
11. L'Appaltatore, riconoscendo fin dall'origine tale facoltà, rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura derivante dalla diminuzione dell'importo dell'appalto.
12. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. La Direzione Regionale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, con o senza preavviso, circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nel presente Contratto.
2. Il RUP, il Direttore Tecnico e il DEC individuati a livello regionale e nominati dalla Direzione Regionale, provvederanno all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione.
3. In particolare, il Direttore tecnico e il DEC provvederanno a far compilare agli utenti della Casa Albergo e compileranno essi stessi specifici questionari, contenenti l'indicazione del proprio livello di soddisfazione in relazione a ciascuno dei servizi oggetto di appalto, assegnando un punteggio da 1 ("pessimo") a 5 ("ottimo").
4. Qualora da tale controllo qualitativo e quantitativo del servizio dovessero emergere ulteriori difformità rispetto agli accordi contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore, pena l'applicazione di penali.
5. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-

contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

6. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
7. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
8. La verifica di conformità è eseguita, ai sensi dell'art. 102, comma 6, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, da una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i dipendenti della Direzione Regionale o, in caso di carenza delle professionalità, dell'Istituto con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
9. Il Direttore dell'Esecuzione collabora con il RUP, fornendo al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
 - a) copia degli atti di Gara;
 - b) copia del Contratto;
 - c) documenti contabili;
 - d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - e) certificati delle eventuali prove effettuate;
 - f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
10. La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal medesimo termine.
11. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
12. All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
13. La verifica di conformità è effettuata:

- in corso d'opera, con cadenza almeno annuale;
 - in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
14. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
15. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
16. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
17. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
18. All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 14 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali distinte in:
- Penali sui livelli di Servizio;
 - ulteriori Penali.
2. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio, in particolare, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

SERVIZIO	LIVELLI DI SERVIZI O OBIETTIVO	FORMULA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI	PENALE APPLICABILE NEL PERIODO CONTRATTUALE
Ristorazione	0,9	$\Delta LS = LSo - LSE$ Dove: $\Delta LS =$ scostamento rilevante $LSo =$ Livello di Servizio Obiettivo $LSE =$ Livello di Servizio Effettivo (art. 15 del Capitolato Tecnico)	0,3‰ del valore indicato all'art. 7, comma 1 del presente Contratto per ogni scostamento (ΔLS) pari o superiore a + 0,25, rispetto ai Livelli di Servizio Obiettivo.
Pulizia	0,9		
Lavanderia e guardaroba	0,8		
Trasporto bus e navetta	0,8		
Centralino, portierato e guardiania	0,8		
Servizio Socio Assistenziale	0,9		
Presidio sanitario ed infermieristico	0,9		
Animazione culturale e ricreativa	0,8		
Attività riabilitative, motorie e fisioterapiche per la terza età	0,9		
Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici	0,8		
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti	0,8		

Servizio di manutenzione del verde	0,8		
---	-----	--	--

3. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti ulteriori penali:

- a) 0,3‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nella gestione delle eccedenze alimentari come previsto all'art. 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico;
- b) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nell'utilizzo di posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili, come previsto dall'art. 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico;
- c) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nell'utilizzo di tovaglie monouso, come previsto dall'art. 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico;
- d) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nella prevenzione alla produzione di rifiuti, come previsto dall'art. 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico;
- e) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata per il mancato utilizzo di detersivi, con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (VE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia delle superfici dure, per il mancato utilizzo di detersivi conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti, come stabilito dall'art. 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico;
- f) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nell'utilizzo di personale non adeguatamente formato sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e, a seconda delle mansioni che deve svolgere, come previsto dall'art. 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico;
- g) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata per il mancato utilizzo di apposita segnaletica nella sala mensa e nei luoghi concordati con il DEC del contratto, che il servizio offerto è conforme ai CAM come previsto dall'art. 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico;
- h) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata relativamente alla mancata offerta di una dieta mediterranea, in sintonia con i principi della Linea Guida per la promozione di uno stile di vita e di una cultura favorevole allo sviluppo sostenibile di cui al documento UNI - PdR25-2016, come previsto dall'art. 6.1.1.3 del Capitolato Tecnico;
- i) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata con riferimento alla contaminazione microbiotica degli alimenti previsti dalla normativa vigente (Reg. CE 2073/05 e successive modifiche e/o integrazioni), come previsto dall'art. 6.1.1.3 del Capitolato Tecnico;
- j) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'indicazione al RUP e al DEC delle caratteristiche tecniche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti, rispetto ai termini previsti nell'art. 6.1.1.3 del Capitolato Tecnico;
- k) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella comunicazione al RUP e al DEC del nome commerciale e marca dei prodotti in carta o tessuto che si impegna ad utilizzare, rispetto ai termini previsti nell'art. 6.1.1.3 del Capitolato Tecnico;

- l) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella comunicazione al RUP e al DEC della Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, rispetto ai termini previsti nell'art.6.1.1.3 del Capitolato Tecnico;
- m) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella realizzazione del Piano Informativo da consegnare al RUP e al DEC, rispetto ai termini previsti nell'art.6.1.2.3 del Capitolato Tecnico;
- n) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata con riferimento al servizio di pulizia e riassetto delle stanze oltre l'orario stabilito dall'art.6.1.2.3 del Capitolato Tecnico;
- o) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella dichiarazione al RUP e al DEC dei materiali impiegati, come previsto dall'art.6.1.2.6 del Capitolato Tecnico;
- p) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione al DEC di copia del certificato di conformità e della scheda tecnica dettagliata dei macchinari che intende impiegare, come previsto dall'art.6.1.2.6 del Capitolato Tecnico;
- q) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nell'utilizzo di prodotti e macchinari dannosi alle persone, agli immobili e all'arredo, come previsto dall'art.6.1.2.6 del Capitolato Tecnico;
- r) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione al RUP e al DEC di una dichiarazione attestante il possesso del regolare registro di carico e scarico, debitamente vidimato per l'attuazione di tutte le procedure previste dalla legge in materia di smaltimento degli oli esausti, come previsto dall'art.6.1.2.7 del Capitolato Tecnico;
- s) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nell'erogazione della formazione e di affiancamento, come previsto dall'art.6.1.2.9 del Capitolato Tecnico;
- t) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione al RUP e al DEC del progetto e programma di formazione del personale rispetto ai tempi previsti dall'art.6.1.2.9 del Capitolato Tecnico;
- u) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione al RUP e al DEC delle attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio rispetto ai tempi previsti dall'art.6.1.2.9 del Capitolato Tecnico;
- v) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nell'eliminazione delle cause che hanno formato oggetto di contestazione in merito all'utilizzo di macchinari e prodotti ritenuti dannosi alle persone, agli immobili e agli arredi, come previsto dall'art.6.1.3.1 del Capitolato Tecnico;
- w) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella comunicazione al RUP e al DEC dell'elenco degli autobus utilizzati per i servizi di trasporto, con la documentazione di rito per la verifica della regolarità dei requisiti dei mezzi, come previsto dall'art.6.1.4 del Capitolato Tecnico;
- x) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni violazione accertata nella sostituzione degli automezzi temporaneamente non funzionanti, come previsto dall'art.6.1.4 del Capitolato Tecnico;

- y) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione al RUP, al DEC e al Direttore tecnico della pianificazione delle attività di cui all'art. 6.3.1.1 del Capitolato Tecnico rispetto ai tempi ivi previsti;
- z) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella rendicontazione al RUP, al DEC e al Direttore tecnico degli eventi di cui all'art. 6.3.1.2 del Capitolato Tecnico rispetto ai tempi ivi previsti;
- aa) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione al RUP del "Piano degli interventi straordinari" rispetto ai tempi previsti dall'art. 6.3.2.1 del Capitolato Tecnico;
- bb) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione al RUP del piano di lavoro circostanziato delle lavorazioni e/o attività secondo l'esperienza e le buone regole dell'arte, indicate ed idonee per un clima marino/pineta, rispetto ai tempi previsti dall'art. 6.3.2.1 del Capitolato Tecnico
- cc) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma della formazione del personale di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico rispetto ai termini ivi previsti;
- dd) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art.9 del Capitolato per la presentazione all'Istituto dell'elenco del personale impiegato;
- ee) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art.9 del Capitolato per la presentazione all'Istituto dell'elenco del personale di riserva;
- ff) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 9 del Capitolato per gli adempimenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
- gg) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni accertato mancato rispetto degli oneri di cui all'art. 9 del Capitolato relativi all'impiego di:
 - i. tutte le divise per il personale impiegato in tutti i servizi previsti dal Capitolato e relativo lavaggio e stiratura, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene;
 - ii. tessere di riconoscimento e distintivi;
 - iii. materiale di cancelleria compreso eventuale pc, stampante e fotocopiatrice;
 - iv. propria linea telefonica, fax, internet, rilevando le utenze dell'operatore uscente;
 - v. cellulare di servizio;
 - vi. fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ivi inclusi quelli imposti dalle misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19;
 - vii. ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.
- hh) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale in caso di arbitraria sospensione del Servizio da parte dell'Appaltatore previsto all'art.9.1 del Capitolato;
- ii) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvisare la Direzione Regionale dello sciopero del personale dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti dall'art.9.1 del Capitolato;

- jj) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Piano della sicurezza di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico rispetto ai termini ivi previsti;
- kk) 0,3 ‰ del valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini previsti nell'art.16 del Capitolato Tecnico, nella rimozione delle disfunzioni rilevate in seguiti a monitoraggi e ispezioni sul rispetto delle previsioni contrattuali;
4. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
 5. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 18, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
 6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 7. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Direzione Regionale verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
 8. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 9. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
 10. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nel limite massimo del 50%. I servizi in appalto, infatti, sono riferiti ad un complesso di operazioni (tra le quali quelli manutentive su impianti e su immobili) da effettuarsi in maniera continuativa da operatore qualificato. Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli delle prestazioni (secondo quanto previsto nel Capitolato).

3. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Direzione Regionale. L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) che l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
6. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
7. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
9. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
13. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
14. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
16. La Direzione Regionale corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
17. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Direzione Regionale, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà

pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.
5. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 18 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Direzione Regionale su proposta del RUP, invia un'apposita relazione motivata alla Stazione Appaltante per far dichiarare risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 19 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) mancato rinnovo alla scadenza delle polizze assicurative fideiussorie;
 - h) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
 - j) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - k) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
 - l) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - m) applicazione di penali, da parte della Direzione Regionale, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - o) accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - p) mancato pagamento da parte dell'Aggiudicatario dei premi assicurativi relativa alla polizza RCT/RCO di cui alla lett. h) delle premesse del presente Contratto;
 - q) arbitraria sospensione del Servizio da parte dell'Aggiudicatario per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni;
 - r) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto;

- s) violazioni del Progetto di riassorbimento del personale in fase di esecuzione del Contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
 4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.
 5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell'art. 110, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10);
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l'Appaltatore:
 - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 23 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. La Direzione Regionale, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione Regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione Regionale tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Regionale la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
12. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Direzione Regionale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Direzione Regionale del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 14.

Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il Dott. Savino D'Elcio Di Chio, in forza presso la Direzione Regionale in qualità di RUP;
 - il Dott. Santi Calanni, in forza presso la Direzione Regionale in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - e il Dott. [...], in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. del Dott. [...],

e-mail [...]

PEC [...]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma (RM)

Alla c.a. del Dott. [...],

e-mail [...]@inps.it

PEC [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 26 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.
2. Entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto, ove previsto, l'Aggiudicatario dovrà produrre copia del modello F24 relativo al pagamento dell'imposta di bollo nella misura dovuta indicata con apposita comunicazione dalla Stazione appaltante.

Art. 27 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il [...] in qualità di RUP;
 - b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Dott. Adriano Morrone, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.50/2016;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - 1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);
 - 2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. 196/03, così come modificato e integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato E del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 29 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE



L'ISTITUTO



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione verifica di conformità delle prestazioni), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza), Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).*

Roma, _____

L'APPALTATORE

